



Ordinanza sulla gestione centralizzata dell'offerta di energia elettrica

del ...

Il Consiglio federale svizzero

visti gli articoli 31 capoverso 2 lettera i, 32 capoverso 2 lettera a e 33, 34 e 60 della legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese¹ (LAP),

ordina:

Sezione 1: Scopo e oggetto

Art. 1 Scopo

¹ Lo scopo della presente ordinanza è quello di distribuire l'energia elettrica in base al fabbisogno in una situazione di grave penuria.

² Essa disciplina:

- a. l'offerta di energia elettrica attraverso la gestione centralizzata della produzione e dello stoccaggio;
- b. l'importazione e l'esportazione di energia elettrica;
- c. la restrizione del commercio di energia elettrica.

Sezione 2: Gestione centralizzata

Art. 2 Oggetto della gestione

¹ Sono oggetto della gestione centralizzata:

- a. la produzione e lo stoccaggio di energia elettrica da parte di centrali elettriche con una capacità di almeno 10 megawatt, direttamente allacciate a reti di trasporto o di distribuzione ad alta o media tensione;
- b. la produzione di energia elettrica da parte delle centrali elettriche delle Ferrovie federali svizzere (FFS), allacciate alla rete elettrica a 16,7 Hz delle ferrovie svizzere.

¹ RS 531

² Non sono oggetto della gestione centralizzata:

- a. gruppi elettrogeni di emergenza;
- b. impianti di cogenerazione forza-calore.

³ La società nazionale di rete è responsabile della gestione centralizzata.

Art. 3 Bilancio complessivo e previsioni

¹ La società nazionale di rete redige un bilancio complessivo della produzione, dell'importazione, dell'esportazione e del consumo di energia elettrica per la zona di regolazione Svizzera, compreso il consumo di energia elettrica dalla rete elettrica a 16,7 Hz delle ferrovie svizzere.

² Prepara le previsioni per la gestione del bilancio di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 14 marzo 2008² sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) per la zona di regolazione Svizzera.

³ In particolare, tiene conto:

- a. delle capacità di immissione, prelievo e trasporto dell'infrastruttura di rete;
- b. delle riserve di acqua nei bacini di accumulazione e di combustibile disponibili per centrale elettrica nonché delle variazioni previste a seguito degli afflussi;
- c. dell'energia elettrica disponibile per l'immissione.

Art. 4 Ricorso a centrali elettriche e impianti di stoccaggio

¹ I gestori delle centrali elettriche devono assicurarsi che ciascuna delle loro centrali sia assegnata a un fornitore di prestazioni di servizio relative al sistema (FPSS).

² Per FPSS si intende chiunque abbia stipulato con la società nazionale di rete un contratto quadro per la fornitura di prestazioni di servizio relative al sistema di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge federale del 23 marzo 2007³ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI).

³ Basandosi sulla gestione del bilancio, la società nazionale di rete determina quali prestazioni di servizio relative al sistema sono necessarie per garantire la stabilità della rete.

⁴ Assegna le prestazioni di servizio relative al sistema ai gestori delle centrali elettriche. A tal fine, tiene in considerazione le capacità disponibili nelle centrali elettriche e negli impianti di stoccaggio e garantisce che da questi ultimi venga prelevato il meno possibile.

⁵ Per ogni centrale elettrica controllabile, assegna ai gestori della centrale i profili di produzione e, se del caso, i profili di pompaggio necessari a coprire il consumo previsto di energia elettrica. Per quanto possibile, determina il ricorso alle centrali

² RS 734.71

³ RS 734.7

elettriche in proporzione alle riserve energetiche disponibili. A tal fine, tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3 capoverso 3.

⁶ Sono considerate controllabili le centrali ad accumulazione, le centrali di pompaggio, le centrali di pompaggio-turbinaggio nonché le centrali a gas.

⁷ I gestori delle centrali elettriche devono utilizzare le capacità delle loro centrali e le capacità degli impianti di stoccaggio in conformità con le disposizioni della società nazionale di rete secondo i capoversi 4 e 5.

Art. 5 Garanzia dei flussi informativi e finanziari

I FPSS devono garantire i flussi informativi e finanziari tra la società nazionale di rete e le centrali elettriche loro assegnate secondo l'articolo 2 capoverso 1.

Art. 6 Obblighi di notifica

¹ I gestori delle centrali elettriche devono notificare ai FPSS, all'attenzione della società di rete nazionale, in particolare i seguenti dati:

- a. la produzione pianificata e non controllabile di energia elettrica;
- b. il contenuto energetico degli impianti di stoccaggio;
- c. gli afflussi d'acqua e le forniture di carburante previste;
- d. la potenza continua di una centrale elettrica nell'arco di 24 ore;
- e. la produzione minima e la potenza minima;
- f. l'energia di pompaggio massima giornaliera che può essere ricevuta;
- g. la capacità di pompaggio minima e massima per ogni pompa;
- h. le bande di regolazione delle centrali elettriche relative alla potenza di regolazione primaria e secondaria per il funzionamento di turbine e pompe;
- i. per ogni centrale elettrica, il punto di lavoro risultante dalla banda di regolazione secondaria per il funzionamento di turbine e pompe;
- j. l'energia stoccata necessaria per rendere disponibile la banda di regolazione secondaria per il funzionamento di turbine e pompe.

² Devono notificare senza indugio alla società nazionale di rete e alla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) i costi di produzione sostenuti da ogni centrale per la produzione di energia elettrica. I costi di produzione devono essere calcolati secondo le istruzioni della ElCom. I gestori delle centrali elettriche di riserva sono esenti dall'obbligo di notifica di cui al presente capoverso.

³ I responsabili dei gruppi di bilancio con punti di misurazione devono notificare alla società nazionale di rete le loro previsioni di consumo, produzione e pompaggio.

Art. 7 Scambio di dati di misurazione

I gestori di rete devono garantire lo scambio dei dati di misurazione in conformità al documento settoriale «Standardisierter Datenaustausch für den Strommarkt Schweiz»⁴ (SDAT-CH).

Art. 8 Disposizioni della società nazionale di rete

La società nazionale di rete può emanare disposizioni di natura tecnica oppure organizzativa:

- a. per la notifica di informazioni relative alla gestione;
- b. per il ricorso a centrali elettriche e impianti di stoccaggio;
- c. per la trasmissione di energia elettrica nella zona di regolazione Svizzera.

Art 9 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Nella misura in cui sono in contrasto con la gestione centralizzata ai sensi della presente ordinanza, non si applicano le seguenti disposizioni:

- a. gli articoli 13, 15a, 18 capoverso 6 e 20 capoverso 2 lettera b LAEL;
- b. l'articolo 15 della legge federale del 30 settembre 2016⁵ sull'energia (LEne);
- c. l'articolo 22 capoverso 1 e 26 capoversi 1 e 2 OAEL.

Sezione 3: Rimunerazione, regolamentazione dei margini e fatturazione

Art. 10 Rimunerazione delle centrali elettriche con gestione centralizzata

¹ I gestori delle centrali elettriche ricevono una remunerazione per l'energia elettrica che forniscono alla società nazionale di rete.

² Per ogni centrale elettrica la società nazionale di rete calcola la remunerazione dopo ogni chiusura mensile sulla base delle serie temporali del profilo di immissione plausibilizzate dei gestori, dei costi di produzione e di un margine aggiuntivo limitato.

³ I FPSS ricevono l'accredito entro il 15° giorno lavorativo di ogni mese.

⁴ Devono corrispondere la remunerazione ai gestori delle centrali entro 30 giorni.

⁵ In deroga al capoverso 2, la società nazionale di rete deve remunerare i gestori delle centrali elettriche di riserva secondo l'ordinanza sulla riserva invernale⁶ (OREI).

⁴ Consultabile, in tedesco, all'indirizzo: VSE Branchenempfehlung: Standardisierter Datenaustausch für den Strommarkt Schweiz; Umsetzungsdokument für die standardisierten Datenaustauschprozesse im Strommarkt Schweiz; parti «SDAT-CH Grundlagen und Definitionen» del dd.mm.jjjj e «SDAT-CH Messdatenaustauschprozesse» del dd.mm.jjjj.

⁵ RS 730.0

⁶ RS 734.722

Art. 11 Limitazione dei margini

Variante 1

¹ Per le centrali elettriche controllabili, il margine per chilowattora di energia elettrica prodotta è limitato al 5,11 %.

² Le centrali elettriche non controllabili non ricevono alcun margine aggiuntivo.

³ Le disposizioni relative alla limitazione dei margini non si applicano ai gestori di centrali elettriche di riserva che partecipano alla costituzione della riserva complementare secondo la OREI. La loro remunerazione si basa sulle disposizioni della OREI.

Variante 2

¹ Il margine aggiuntivo delle centrali elettriche di cui all'articolo 10 capoverso 2 è limitato a zero.

² Le disposizioni relative alla limitazione dei margini non si applicano ai gestori di centrali elettriche di riserva che partecipano alla costituzione della riserva complementare secondo la OREI. La loro remunerazione si basa sulle disposizioni della OREI.

Art. 12 Calcolo dei costi

¹ Dopo ogni chiusura mensile la società nazionale di rete calcola i costi medi per chilowattora di energia elettrica del mese precedente, sulla base della remunerazione dei gestori delle centrali elettriche e dei costi di importazione dell'energia elettrica.

² Pubblica i costi medi per chilowattora sostenuti per il mese precedente in forma adeguata entro il 6° giorno lavorativo successivo ad ogni chiusura mensile.

Art. 13 Fatturazione

¹ Il 15° giorno lavorativo successivo ad ogni chiusura mensile la società nazionale di rete fattura ai responsabili dei gruppi di bilancio i costi dell'energia elettrica utilizzata dai loro consumatori finali. Concede un termine di pagamento di 30 giorni.

² Entro 5 giorni lavorativi, i responsabili dei gruppi di bilancio devono fatturare questi costi, direttamente o indirettamente attraverso un sottogruppo di bilancio, ai fornitori responsabili dei rispettivi consumatori finali o dei rispettivi gestori delle reti di distribuzione. Il termine di pagamento è di 22 giorni.

³ A loro volta i fornitori fatturano i costi ai consumatori finali che hanno esercitato il diritto di accesso alla rete o ai gestori delle reti di distribuzione per i consumatori finali con servizio universale di questi ultimi. Il termine di pagamento è di 14 giorni.

Art. 14 Tariffe

Ai consumatori finali con servizio universale si applicano le tariffe energetiche e per l'utilizzazione della rete stabilite dal gestore della rete di distribuzione. I gestori delle

reti di distribuzione devono tenere conto dei costi sostenuti nell'ambito delle differenze di copertura.

Art. 15 Rimunerazione delle centrali elettriche con gestione non centralizzata

I gestori di centrali elettriche con una capacità inferiore a 10 megawatt che commercializzano direttamente la loro energia sono remunerati in base ai costi medi per kWh calcolati secondo l'articolo 10 capoverso 2.

Art. 16 Correzione delle serie temporali del profilo di immissione e delle serie temporali del profilo di carico

¹ Le serie temporali del profilo di immissione e le serie temporali del profilo di carico dei consumatori finali possono essere corrette fino a sei mesi dopo la chiusura del mese di fornitura sulla base del documento settoriale SDAT-CH.

² Se è necessaria una correzione, la società nazionale di rete ricalcola i costi dopo sei mesi, li pubblica e corregge la remunerazione.

³ I costi ricalcolati devono essere tenuti in considerazione per la fatturazione dei costi secondo l'articolo 13, per la determinazione delle tariffe secondo l'articolo 14 e per la remunerazione delle centrali elettriche con gestione non centralizzata secondo l'articolo 15.

Art 17 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Nella misura in cui sono in contrasto con il disbrigo delle pratiche finanziarie ai sensi della presente ordinanza, non si applicano le seguenti disposizioni:

- a. gli articoli 6 capoverso 5^{bis}, 13 e 15a LAEL;
- b. gli articoli 15, 30 e 31 LENE;
- c. gli articoli 4 capoversi 2-5, 15 capoversi 1 e 2 e 22 capoverso 2 OAEL.

Sezione 4: Centrali elettriche di riserva

Art. 18 Autorizzazione d'esercizio

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) rilascia l'autorizzazione d'esercizio alle centrali elettriche di riserva che partecipano alla costituzione della riserva complementare secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera a numero 1 OREI.

² L'autorizzazione deve stabilire quanto segue:

- a. le limitazioni delle emissioni per il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto;
- b. la limitazione delle emissioni acustiche;
- c. le misure di isolamento acustico.

³ Può prevedere ulteriori condizioni.

⁴ È pubblicata nel Foglio federale.

Art. 19 Prontezza d'impiego

I gestori delle centrali elettriche di riserva fanno sì che queste ultime siano pronte all'impiego.

Art. 20 Limitazioni delle emissioni

Le emissioni di ossidi di azoto e monossido di carbonio devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

Art 21 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Nella misura in cui sono in contrasto con l'impiego di centrali elettriche di riserva ai sensi della presente ordinanza, non si applicano le seguenti disposizioni:

- a. l'articolo 11 capoversi 1, 2^{bis} e 4, gli articoli 18, 19, 20 capoverso 2 e gli articoli 21 e 25 capoversi 1, 2 e 5, OREI;
- b. l'allegato 2 numeri 834 e 836 capoverso 1 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁷ contro l'inquinamento atmosferico (OIAI).

Sezione 5: Restrizione delle esportazioni e del commercio

Art. 22 Restrizione delle esportazioni

¹ La Svizzera non può esportare più di [numero] megawattora netti di energia elettrica per [periodo di tempo; ad esempio, numero di giorni o settimane], a meno che non sia obbligata a esportare una quantità maggiore in virtù di un accordo internazionale.

Oppure:

¹ La Svizzera non può esportare più di [numero] megawattora netti di energia elettrica per [periodo di tempo; ad esempio, numero di giorni o settimane] rispetto a quanti ne importa a meno che non sia obbligata a esportare una quantità maggiore in virtù di un accordo internazionale.

² Ciò non riguarda:

- a. il transito;
- b. l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nell'ambito di contratti tra la società nazionale di rete e gestori di reti di trasporto esteri.

³ La società nazionale di rete deve gestire e monitorare l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica.

⁷ RS 814.318.142.1

Art. 23 Restrizione del commercio di energia elettrica

¹ Le disposizioni dei negozi giuridici, in particolare in materia di prezzi e quantità, che si riferiscono alla fornitura fisica di energia elettrica in Svizzera e che sono in contrasto con la presente ordinanza non hanno alcun effetto. Fanno eccezione:

- a. negozi giuridici della società nazionale di rete o di una società da essa autorizzata che permettono l'importazione e l'esportazione di energia elettrica;
- b. diritti di acquisto transfrontalieri previsti da contratti a lungo termine.

² Le disposizioni derivanti da negozi giuridici, in particolare in materia di prezzi e quantità, che si riferiscono alla produzione di energia elettrica in Svizzera e alla sua fornitura fisica all'estero e che sono in contrasto con la presente ordinanza non hanno effetto durante il periodo di validità della stessa.

³ I negozi giuridici tramite i quali sono state acquistate all'asta capacità di trasporto transfrontaliere di cui è già stato confermato utilizzo e i quali sono in contrasto con la presente ordinanza non hanno effetto.

⁴ La restrizione non riguarda i casi che prevedono garanzie di origine di cui all'articolo 9 LEne.

Art. 24 Diritti di acquisto transfrontalieri

I responsabili dei gruppi di bilancio devono garantire, assieme ai loro gruppi di bilancio, l'applicazione dei diritti di acquisto transfrontalieri di cui all'articolo 23 capoverso 1 lettera b, a condizione che ciò serva a importare energia elettrica in Svizzera.

Art 25 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Nella misura in cui si dimostrano in conflitto con le restrizioni alle esportazioni e al commercio previste dalla presente ordinanza, non si applicano le seguenti disposizioni:

- a. gli articoli 13, 17 e 18 capoverso 6 LAEl;
- b. l'articolo 11 capoversi 2 e 3 e l'articolo 26 capoverso 1 OAEI.

Sezione 6: Disposizione penale

Art. 26

Chiunque viola gli obblighi di notifica di cui all'articolo 6 fornendo informazioni non veritiere o incomplete è punito secondo l'articolo 49 LAP.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 27 Sorveglianza e vigilanza

¹ Il settore specializzato Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) sorveglia l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente ordinanza da parte dei gestori delle centrali elettriche, della società nazionale di rete, dei FPSS, dei responsabili dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete.

² La EICom è responsabile della verifica dei costi di produzione notificati dalle centrali elettriche, della remunerazione secondo gli articoli 10 capoverso 2, 15 e 16 e dei costi di cui all'articolo 12 capoverso 1.

³ I gestori delle centrali elettriche forniscono gratuitamente alla EICom e al settore specializzato Energia dell'AEP tutte le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza.

Art. 28 Rapporti

La società nazionale di rete deve sottoporre regolarmente un rapporto al settore specializzato Energia dell'AEP, all'Associazione delle aziende elettriche svizzere e alla EICom in merito all'attuazione delle misure ordinate e ai relativi effetti sulla rete di trasporto o distribuzione.

Art. 29 Esecuzione

L'esecuzione della presente ordinanza spetta al settore specializzato Energia dell'AEP, al DATEC, alla EICom e alla società nazionale di rete.

Art. 30 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il

² Ha effetto sino al

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi